

**ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO DI INCARICHI IN SUBAPPALTO
TRA:**

è nostra Società Cooperativa, (C.F./P.IVA 03556900045, avente sede legale in Via Ampère 61/A, in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., Sara Capuzzo (di seguito “ènostra”)

E

<<ragione sociale>>, con sede legale in <<indirizzo ditta>> P.IVA <<partita iva>>, la quale interviene e al presente atto nella persona di <<nome rappresentante>> <<cognome rappresentante>>, residente <<indirizzo residenza rappresentante>>, domiciliato per la carica nella sede della società (di seguito Società)

PREMESSO CHE

- A. ènostra è una cooperativa di produzione e consumo di energia rinnovabile, generata da impianti sostenibili di proprietà, finanziati da capitale di sovvenzione, o di terzi, scelti secondo criteri etici; inoltre promuove verso i propri soci consulenza e soluzioni chiavi in mano per il risparmio energetico;
- B. Per l'espletamento delle attività suddette ènostra intende avvalersi di una rete di partner tecnici di fiducia distribuiti sul territorio nazionale ai quali affidare specifici incarichi sulla base di quanto regolato dal presente Accordo quadro;
- C. La Società ha maturato notevole esperienza nel settore in cui opera ènostra;
- D. La Società è interessata a collaborare con ènostra a condizione di poter svolgere il proprio incarico con modalità tali da potergli garantire autonomia operativa e flessibilità di orari e presenze;
- E. La Società dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile a copertura di danni a terzi, con polizza n., contratta con la Compagnia di Assicurazioni, con massimale di €.....;
- F. La Società dichiara di essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale per lo svolgimento delle attività commissionate da ènostra, così come riportato nell'Allegato 3

Tutto ciò premesso,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto e Premesse

1.1 Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente Accordo quadro.

1.2 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ènostra ed la Società intendono: (i) regolamentare le caratteristiche dei possibili e futuri incarichi che potranno essere affidati alla Società ed i prezzi che verranno applicati; (ii) regolamentare giuridicamente i singoli incarichi mediante Contratti di Subappalto (di seguito “Contratto”) che eventualmente potranno essere sottoscritti in futuro il cui schema si allega alla presente come Allegato 1; (iii) impegnare la Società ad eseguire gli incarichi a tutte le condizioni previste dall'Accordo Quadro medesimo.

1.3 ènostra potrà in qualunque momento richiedere alla Società l'esecuzione di tutti o parte dei Servizi, inviando una comunicazione nelle forme stabilite all'art.10 e l'affidamento avverrà con contratto di Subappalto ai sensi del successivo articolo 2.

1.4 La Società, ai sensi del presente Accordo Quadro, non ha obbligo di accettazione dell'incarico. L'eventuale mancata accettazione non pregiudicherà la proposta di successivi incarichi da parte di ènostra.

1.5 La decisione di ènostra di affidare gli incarichi alla Società, dipendenti dal presente Accordo Quadro, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata da ènostra nell'arco di validità temporale dell'Accordo medesimo. La Società non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, da parte di ènostra, nel caso in cui, nel corso della validità del presente Accordo Quadro, non divenisse affidatario di incarichi e/o l'esecuzione di quanto previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

1.6 Parimenti, il presente Accordo Quadro non costituisce né rappresenta l'attribuzione di incarichi in via esclusiva in favore della Società. Anche nel corso della validità dell'Accordo Quadro o dei singoli incarichi, ènostra è comunque libera, di provvedere all'affidamento di parte o di tutti gli incarichi oggetto del presente Accordo Quadro anche in favore di soggetti terzi diversi dalla Società.

1.7 Con l'affidamento dei singoli incarichi, stipulati in coerenza alle competenze della Società e delle abilitazioni ricomprese nella visura camerale, la Società dovrà fornire a ènostra prestazioni d'opera, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in ambito di:

- realizzazione di impianti termici per la climatizzazione degli edificio, per la produzione di acqua calda sanitaria e/o di ventilazione con recupero di calore dagli ambienti;
- realizzazione di impianti fotovoltaici e/o sistemi di accumulo dell'energia, anche in modalità retrofit su impianti esistenti;
- installazione di dispositivi di ricarica per veicoli elettrici;
- manutenzione programmata o straordinaria a suddetti impianti;

1.8 Qualora ritenuto opportuno dalle parti, al fine di garantire al cliente finale una precisa suddivisione delle responsabilità tra ènostra e la Società nello svolgimento di determinate lavorazioni, le parti possono concordare che la Società riceva incarico diretto dal cliente finale stesso. La Società si impegna ad ottemperare a tutti gli impegni previsti dal presente Accordo Quadro e di redigere apposito contratto di Appalto con il cliente finale in conformità con quanto previsto nello schema in Allegato 1.

1.9 Le parti dichiarano che il presente accordo non determina la costituzione (né tale accordo può interpretarsi come la costituzione) di un rapporto di agenzia, di lavoro subordinato o di altra natura e pertanto la Società non potrà sottoscrivere alcun contratto, né assumere obbligazioni o impegni nei confronti di terzi, in nome e/o per conto di ènostra.

Art. 2. Durata e modalità di affidamento

2.1 Il presente Accordo Quadro ha validità annuale ed è tacitamente rinnovato se le parti non esercitano il diritto di recesso nelle modalità indicate all'art.6.

2.2 La Società, in caso di scadenza, termine o risoluzione dell'Accordo Quadro, sarà tenuta a garantire la prosecuzione dell'incarico alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro e dai Contratti di Subappalto, salvo diverso accordo tra le parti.

2.3 Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, è nostra potrà richiedere alla Società di sottoscrivere uno o più Contratti di Subappalto alle condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro e da tutti i relativi allegati.

2.4 Sono fatti salvi i casi di risoluzione per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 3. Compenso e durata degli incarichi

3.1. Per l'esecuzione delle prestazioni, la Società sarà remunerata sulla base delle condizioni indicate nell'offerta economica redatta dalla Società in base all'analisi della commessa specifica oggetto della prestazione d'opera richiesta da è nostra.

3.2. I prezzi e le condizioni offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione degli incarichi e al relativo grado di complessità, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate, ad eccezione di IVA. Qualora emerga la necessità di aggiornare o integrare il Contratto di Subappalto in essere le parti possono concordare nuove condizioni economiche tramite addendum al contratto stesso.

3.3 Per ciascun Contratto di Subappalto dipendente dal presente Accordo Quadro, il pagamento dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio reso avverrà dopo presentazione della fattura nei termini e nei modi indicati nel Contratto di Subappalto.

3.4 Le attività oggetto degli incarichi dovranno essere realizzate entro i termini concordati ed esplicitati nel Contratto. La redazione di varianti o il ritardo dovuto a cause di forza maggiore, alla necessità di acquisire pareri e autorizzazioni degli enti preposti, di reperire il materiale o di evitare sovrapposizioni con le attività di altre imprese, potranno comportare una modifica dei termini di cui al precedente punto la cui entità verrà concordata tra le Parti.

3.5 Nell'eventualità di ritardi nell'espletamento dell'incarico, per cause non imputabili alla Società, il termine di esecuzione dell'incarico sarà automaticamente prorogato fino alla cessazione della causa impeditiva.

3.6 Il mancato rispetto, per cause imputabili alla Società, delle scadenze temporali al presente articolo e delle proroghe concesse, comporterà una penale a carico della medesima pari a 30€ per ogni giorno di ritardo da scontare sulla fattura a saldo. In ogni caso è fatto salvo il diritto di è nostra di rivalersi sulla Società per l'eventuale maggior danno.

Art. 4 Obblighi della Società

4.1. La società dovrà eseguire gli incarichi con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi, del personale e delle autorizzazioni amministrative necessarie per il diligente espletamento a norma di legge delle prestazioni che siano richieste o, semplicemente, necessarie rispetto alle previsioni del presente accordo.

4.2 La Società inoltre si impegna a:

- far eseguire tutte le fasi lavorative da personale specializzato ed esperto sotto il controllo di un tecnico responsabile, il quale deve essere reperibile per tutta la durata dei lavori,

- al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, assicurativi e contributivi del proprio personale nonché degli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del personale;
- a comunicare ad Ènostra i nominativi dei dipendenti che saranno incaricati di ciascuna installazione, con relative mansioni e qualifiche, e ad informare il Committente circa le persone che avranno accesso all'Immobile e sue pertinenze;
- ad assumersi integralmente la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, sollevando ÈNOSTRA da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi.

4.2 La società garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza e professionalità.

4.3 La società dichiara e garantisce di conoscere l'impegno etico di Ènostra e in relazione all'oggetto di questo contratto si impegna a rispettarne i termini e le condizioni.

4.4 Ènostra autorizza l'eventuale ulteriore subappalto previa comunicazione contestuale o successiva all'assegnazione dell'incarico, fermo restando che la Società resterà responsabile nei confronti di Ènostra per qualsiasi danno o pregiudizio da quest'ultimo ricevuto in relazione ai propri subappaltatori o ai servizi da questi ultimi svolti.

4.7 Resta inteso che tutte le imposte, tasse e diritti da versare per legge agli enti interessati ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni saranno a carico di Ènostra o del cliente finale.

Art. 5 Obblighi di Ènostra

5.1 Ènostra ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente alla Società tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico e il pagamento del compenso ai sensi del precedente articolo 3.

Art. 6 Recesso

6.1 La Società potrà recedere dal presente Accordo e dai singoli accordi di affidamento incarichi per giusta causa. In tale circostanza essa ha diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta. Il diritto di recesso deve essere esercitato dalla Società in modo da non recare pregiudizio a Ènostra, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata PEC, con un preavviso di 15 giorni.

6.2 Ènostra, ferma restando la risoluzione per inadempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo e dalle relative lettere di incarico, può recedere dal presente Accordo e dai singoli affidamenti in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni, revocando il mandato conferito, senza alcun obbligo di motivazione. In tali casi la Società dovrà continuare ad eseguire i Servizi in modo da poter agevolare l'eventuale passaggio di consegne ed Ènostra sarà comunque tenuta a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l'opera già svolta.

6.3 La Società restituirà a Ènostra, entro 5 giorni dalla cessazione dell'incarico, ogni documentazione o materiale, su qualsivoglia supporto, utilizzato per l'esecuzione dell'incarico, impegnandosi altresì a non trattenerne copia.

Art. 7 Obblighi di correttezza e riservatezza

7.1 La Società si impegna a tenere una condotta che, per sua natura o per le possibili conseguenze, non risulti in contrasto con i doveri connessi all'esecuzione del presente accordo e con il codice etico di Ènostra.

7.2 Durante il periodo di vigenza del presente accordo ovvero per un periodo ulteriore di 12 mesi in caso di risoluzione anticipata per qualsiasi causa intervenuta, la Società si impegna a mantenere la più ampia riservatezza su tutto quanto concerne ènostra. È fatto pertanto divieto alla Società di comunicare o divulgare qualsiasi tipo di informazione o notizia inerente l'organizzazione e/o attività di ènostra ed in genere a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione dell'accordo.

7.3 E' fatto divieto alla Società di utilizzare documentazione o materiale di qualunque genere, di cui sia entrato in possesso per l'esecuzione dell'accordo, per fini estranei a quelli propri dell'accordo stesso.

Art. 8 Trattamento dati personali

Ai sensi del il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e successive modifiche in attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, la Società autorizza ènostra al trattamento dei dati personali per ottemperare agli obblighi normativi connessi al presente accordo quadro.

La Società dichiara inoltre di essere informata in merito alla citata normativa e di adempiere a tutte le prescrizioni da essa previste.

ènostra nomina la Società quale Responsabile del trattamento dei dati personali tramite l'accordo riportato in Allegato 2.

Art. 9 Foro competente

Ogni controversia relativa al presente accordo quadro sarà di esclusiva competenza del Foro di Milano.

Art. 10 Clausole finali

10.1 Qualsiasi deroga, modifica od integrazione dell'accordo quadro potrà intervenire esclusivamente in forma scritta e dovrà essere accettata da entrambe le parti.

10.2 Qualsiasi comunicazione derivante dalla applicazione od esecuzione del presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata per iscritto ai seguenti recapiti di posta elettronica:

Per la Società: email....pec....

Per ènostra: servizi@enostra.it – enostra@legalmail.it

10.3 Nel caso in cui una qualunque clausola del presente accordo e delle relative lettere di incarico sia ritenuta illegittima, invalida o non azionabile in tutto o in parte, essa sarà ritenuta vincolante per le parti contraenti il presente contratto nei limiti in cui ciò sia legittimo. In ogni caso, l'illegittimità o invalidità di una o più clausole non avrà alcun effetto sulla legittimità e validità delle rimanenti clausole del presente accordo quadro e delle lettere di incarico.

10.4 Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto di conseguire la prestazione stessa.

10.5 Il presente Accordo Quadro costituisce l'intero accordo tra le parti e supera e sostituisce qualsiasi accordo anteriore, scritto o verbale, totale o parziale, avente il medesimo oggetto tra ènostra e la Società.

10.6 Per quanto non stabilito dal presente contratto si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle norme vigenti

in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data

è nostra

la Società

Allegato 1

schema di Contratto di subappalto

Allegato 2

Nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali

Allegato 3

Modulo per la verifica dell'idoneità tecnico professionale